

Legge regionale 30 marzo 2018 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

Art. 40 ter

(Convenzioni con le fondazioni bancarie e altri soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro)(1)(2)

1. Al fine di potenziare l'offerta formativa delle scuole del sistema scolastico regionale e di favorire la realizzazione di interventi su tematiche di interesse in ambito scolastico ed educativo mediante un utilizzo ottimale delle risorse pubbliche e private, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con le fondazioni bancarie regionali e con altri soggetti del territorio pubblici o privati senza scopo di lucro.

(3)

2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, sono approvati gli schemi delle convenzioni di cui al comma 1 contenenti l'indicazione degli ambiti tematici e delle tipologie di interventi delle scuole singole o in rete da sostenere in maniera complementare e coordinata da parte dei sottoscrittori.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 30, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

2 Rubrica dell'articolo modificata da art. 7, comma 6, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

3 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 6, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.